



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona del
Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G.L.
2017, promossa

DA

[REDACTED] ANTONINO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Giancarlo PELLEGRINO e Sandro DI CARLO, giusta procura a
margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
questi in Palermo, via Principe di Granatelli 37;

Ricorrente

C O N T R O

I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria CIANCIMINO,
giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in Palermo,
Via Laurana 59;

Resistente

OGGETTO: PAGAMENTO RATEI AI SUPERSTITI.

Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.

All'udienza del 20 Giugno 2018 ha pronunciato

S E N T E N Z A

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° 2061 - 2018
Reg. Sent. Lav.
Cron. [REDACTED]
N° _____ Reg. Gen. Lav.
F.A. _____

Addi _____
Rilasciata spedizione in forma
esecutiva all'Avv.

Per _____

Il Cancelliere

dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

DISPOSITIVO

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;

Condanna l'I.N.P.S. al pagamento in favore di [REDACTED] ANTONINO, nei limiti della quota ereditaria spettantegli, dell'importo dovuto alla propria dante causa, a titolo di ratei arretrati di prestazione assistenziale, pari ad Euro 9.542,06, oltre interessi legali come per legge.

Condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro [REDACTED] per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore degli Avv.ti Giancarlo PELLEGRINO e Sandro DI CARLO.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 4/04/2017 e diretto a questo Tribunale [REDACTED] ANTONINO ha convenuto in giudizio l'I.N.P.S. e premesso di essere erede di [REDACTED], deceduta il 30/10/2007, alla quale, con provvedimento del 27/10/2007, l'I.N.P.S. aveva riconosciuto l'assegno mensile di assistenza, liquidandole Euro 9.542,06 per arretrati, lamento' che l'Istituto non avesse accolto la sua domanda volta ad ottenere la corresponsione di tale somma, ritenendo il suo diritto estinto per prescrizione quinquennale.

Chiese, pertanto, la condanna dell'Istituto a corrispondergli il suindicato importo, anche a titolo di indebito arricchimento, con gli accessori di legge.

L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi, ha eccepito la prescrizione del credito, invocando il rigetto della domanda.

All'udienza del 20/06/2018, previo deposito di note difensive, la causa è stata decisa come da dispositivo.

Il ricorso è fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.



Va in primo luogo rilevato che i predetti ratei sono stati liquidati nei confronti della dante causa del ricorrente, mentre nei confronti di quest'ultimo nessuna liquidazione è mai intervenuta, nonostante fosse necessario, a giudizio di questo Tribunale, il perfezionamento di un distinto procedimento diretto alla liquidazione, non intesa nel senso desumibile dall'art. 1282 Cod.Civ., ma come impegno della spesa nei confronti dell'erede e predisposizione del relativo mandato di pagamento in suo favore, previo accertamento della sua qualità, dell'eventuale concorso di altri eredi, nonché della quota spettantegli.

Pertanto, quelli spettanti al [REDACTED] non possono qualificarsi " ratei liquidati e non riscossi ", dovendo affermarsi la loro natura di " ratei non liquidati ", e conseguente applicabilità della prescrizione ordinaria decennale, il cui *dies a quo* non poteva che coincidere con il momento dell'apertura della successione (30/10/2007), a partire dal quale il chiamato all'eredità avrebbe potuto far valere il suo diritto al pagamento delle somme dovute alla dante causa.

E poiché il termine di prescrizione decennale, che scadeva il 30/10/2017, è stato interrotto con la presentazione del modello AP 23 in data 14/09/2016, l'eccezione di prescrizione formulata dall'Istituto va respinta, rimanendo assorbita ogni ulteriore domanda o eccezione formulata dalle parti nei rispettivi atti difensivi.

Pertanto, non essendo stata contestata dall'I.N.P.S. la qualità di erede del ricorrente, che era stata documentata in sede amministrativa con apposita dichiarazione sostitutiva, la domanda principale va accolta e l'Istituto previdenziale va condannato al pagamento in favore del [REDACTED] nei limiti della quota ereditaria spettantegli, dell'importo dovuto alla dante causa a titolo di arretrati di prestazione assistenziale, pari ad Euro 9.542,06, oltre gli interessi legali come per legge.

L'I.N.P.S., rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Giancarlo PELLEGRINO e Sandro DI CARLO, che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc.civ. .



P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo il 20/06/2018

IL GIUDICE

Dr. Fabio Civiletti

A handwritten signature in black ink, reading "Fabio Civiletti". The signature is written in a cursive, flowing style with a prominent initial 'F'.